Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità - Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower). Adeguamento a Linee Guida adottate con Deliberazione dell' Autorità Nazionale Anticorruzione n. 469 del 09/06/2021.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Deliberazione n. 469 del 09/06/2021 ha approvato le "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del d. lgs 165/2001 (c.d. whistleblowing)."

Con il presente atto si intende aggiornare la procedura adottata dalla Provincia di Modena con Atto del Presidente n°5 del 10 Gennaio 2019 secondo quanto previsto dalle sopracitate Linee Guida.

Procedure di segnalazione

Art. 1) Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione

La Provincia di Modena individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in seguito "Responsabile"), il soggetto destinatario delle segnalazioni da parte dei seguenti soggetti:

- 1. dipendente interno della Provincia di Modena o ex dipendente anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, che intende segnalare condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (Art. 54 bis D.lgs 165/2001 e art 1 comma1 L.179/17);
- 2. lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Provincia di Modena.

La segnalazione può riguardare non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.

La segnalazione deve essere fatta per la salvaguardia dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione, il"segnalante" non dovrà utilizzare, quindi, l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.

La segnalazione può riguardare anche fatti compiuti presso un'altra Pubblica Amministrazione, in caso in cui il dipendente della Provincia di Modena presta servizio in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe; in questo caso il "Responsabile" informa il segnalante che le segnalazioni dovranno essere inviate all'RPCT dell'amministrazione ove si è verificata la presunta condotta illecita o ad ANAC.

Analogamente nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT è necessario che tale soggetto indichi al mittente che le segnalazioni vanno inoltrate all'RPCT dell'amministrazione in cui si è verificato l'illecito o ad ANAC.

Il "Responsabile" è coadiuvato dal Dirigente dell'Ufficio Avvocatura Unico (in seguito chiamato Dirigente) e dal gruppo di supporto eventualmente costituito che viene coinvolto a discrezione del "Responsabile", tenuto conto della tipologia della segnalazione. Tale eventuale gruppo di lavoro verrà costituito con apposito atto organizzativo adottato dal Presidente.

Qualora le segnalazioni di illeciti o di irregolarità, di cui sopra, riguardino il "Responsabile" o il "Dirigente", le stesse devono essere inviate direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Nel caso, residuale, che il "Responsabile" e/o il "Dirigente" si trovino in posizione di conflitto di interessi rispetto al segnalante o all'autore del presunto illecito, essi ne informeranno tempestivamente il Presidente che con proprio atto individuerà quindi il soggetto/i soggetti idoneo/i a sostituirli nella gestione e analisi della segnalazione.

Art. 2) Procedura per la segnalazione

Il "segnalante" potrà inviare una segnalazione attraverso la procedura informatica denominata "piattaforma WhistleblowingPA" il cui indirizzo web è pubblicato sul sito istituzionale dell' ente all'interno della sezione Amministrazione trasparente, nella sottosezione dedicata alla "Prevenzione della corruzione" e sul portale interno dell'ente "Intraweb" nella sezione dei servizi per i dipendenti della provincia".

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.
- la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e l'RPC per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali;

Risulta indispensabile che la segnalazione presentata dal "segnalante" sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Segnalazioni anonime o provenienti da soggetti estranei all'Ente, esclusi dall'applicazione delle tutele ai sensi dell'art. 54 bis co. 2 del D. Lgs 165/2001 potranno essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e comunque non ai sensi della disciplina sul whistleblowing.

Alle segnalazioni di cui all'art.1 potrà accedere con credenziali riservate e personali esclusivamente il "Responsabile" che accederà alla piattaforma con credenziali riservate e personali nel rispetto delle misure minime di sicurezza in materia di tutela dei dati personali della Provincia di Modena.

La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati saranno distrutti o resi in forma anonima ove necessari per finalità statistiche o di storicizzazione. Qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l'ufficio del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" o del "Dirigente del Servizio Personale" e accessibile solo alle persone appositamente autorizzate.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente, oltre che al "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" e al "Dirigente", e al gruppo di supporto ove costituito e agli amministratori di sistema.

Art. 3) Attività di accertamento delle segnalazioni

Il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione", all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà all'esame preliminare *(pre-istruttoria)* della stessa, mirata ad accertare la sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel co. 1 dell'art. 54 -bis per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste. A tal fine può chiedere al whistleblower elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, entro 15 gg dal ricevimento della segnalazione, il Responsabile avvalendosi del "Dirigente" ed eventualmente del gruppo di supporto, archivia la segnalazione ovvero avvia, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività. In caso di sua assenza o impedimento procederà il "Dirigente".

Il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione", nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione", "il "Dirigente" i componenti del gruppo di supporto e gli amministratori di sistema rispondono disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorrono nelle altre forme di responsabilità previste nella L. 179/2017.

La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante, potrà essere trasmessa, a cura del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione", ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere;

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione", in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- 1) a comunicare l'esito dell'accertamento al Segretario Generale qualora la segnalazione riguardi un Direttore di Area, ovvero al Direttore di Area nel caso la segnalazione riguardi un Dirigente di Servizio, al Direttore di Area e al Dirigente del Servizio di appartenenza dell'autore della violazione accertata nel caso quest'ultima riguardi un dipendente, affinché adottino i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, purchè la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD). Il coinvolgimento dell'ufficio Procedimenti Disciplinari si attiverà nel rispetto di quanto riportato al successivo art. 4 "Tutela del segnalante";
- 2) a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge previa informazione al segnalante;
- 3) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 60 giorni che decorrono dalla data di avvio dell'istruttoria, fatta salva la proroga dei termini se l'accertamento risulta particolarmente complesso.

Il "Responsabile", a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante.

Precauzioni per la tutela del segnalante

Art. 4) La tutela del segnalante

L'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, ai sensi del comma 3 dell'art. 54 bis del D.lgs 165/2001:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identita' del segnalante e' coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. In tale caso, il Responsabile provvederà quindi ad acquisire tale consenso presso il segnalante, utilizzando la piattaforma informatica dedicata alla gestione delle segnalazioni.

L'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identita' del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sara' utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità (art.3 L.179/17).

Pertanto coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dalla L. 179/2017.

La segnalazione, come previsto dall'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è sottratta all'accesso, istituto disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 5) Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive

I dipendenti che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o al "Responsabile" condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, **non possono essere sanzionati, demansionati, trasferiti, licenziat**i o sottoposti ad alcuna misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione (art. 54 bis, comma 1, D.lgs 165/2001).

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attivita' e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dal comma 6 dell'art. 54 bis del D.lgs 165/2001.

Si precisa che in base al dettato normativo è a carico dell'Amministrazione Pubblica dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

La Provincia promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Art. 6) La responsabilità del segnalante

Le tutele del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 dell'art. 54 bis del D.lgs 165/2001 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.

Art. 7) Disposizioni finali

La procedura individuata nel presente atto per il whistleblowing, nonché i profili di tutela del segnalante e le forme di raccordo con le altre strutture per i reclami potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario e in caso di adeguamento delle linee guida ANAC, richiamate dalla Legge 179/2017.